



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13675 del 2021, proposto da Mariangela Giuliani, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam;
- Commissione Esaminatrice del Concorso;
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;
- Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Ispettorato Nazionale del Lavoro – I.N.L.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- dell'avviso di aggiornamento dei punteggi attribuiti ai candidati pubblicato il 16 dicembre u.s. recante «*Prova scritta Concorso Unico Lavoro. Pubblicazione atti on line*», nella parte in cui si attribuisce all'odierna parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali*», successivamente modificato (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» - n. 60 del 30 luglio 2021), sostenuta da parte ricorrente in data 28 ottobre 2021, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 9 novembre, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 20,7, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti di ragionamento logico-matematico, branca di logica non menzionata dal bando di concorso;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 12, 25 e 32, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 12, 25 e 32 del questionario di parte ricorrente,

- in quanto afferenti alla branca di ragionamento logico-matematico; - dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
 - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei alla prova scritta;
 - della graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa tra i candidati idonei;
 - ove occorra e per quanto di interesse, dell'«*Avviso di convocazione e foglio istruzioni*» relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui vi si prevede che «*Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede d'esame carta da scrivere (...) o altri dispositivi mobili idonei (...) allo svolgimento di calcoli matematici*», considerato che i quesiti di natura logica matematica richiedevano, per la loro soluzione, un supporto cartaceo o un dispositivo attraverso il quale poter svolgere i calcoli matematici, data la breve durata della prova;
 - dell'avviso recante «*Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*», nella parte in cui, ai sensi dell'art. 1, si prevede, in sostituzione dell'art. 7 del bando originario, che «*La fase si articola in una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, finalizzata a verificare (...) la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale*», laddove dovesse interpretarsi nel senso di ammettere anche la somministrazione ai candidati di quesiti di ragionamento logico-matematico, non rientranti nella logica deduttiva né nel ragionamento critico verbale;
 - per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse

interpretarsi nel senso di ammettere in fase di prova scritta la somministrazione di quesiti di ragionamento logico-matematico, non rientranti nella logica deduttiva né nel ragionamento critico verbale;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse, di prossima pubblicazione, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.delle amministrazioni intimate

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, "*mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza*";

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "*quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*";

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli

indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 dicembre 2021.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO